



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 214 / 2022

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I., ADOTTATA DAL COMUNE DI CADORAGO (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 31 MAGGIO 2022 . PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) E CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. N. 31/2014.

LA DIRIGENTE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l’art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto l’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n° 31 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*” e successive modifiche e integrazioni.
- Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i. che disciplina i procedimenti amministrativi della pubblica amministrazione.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP

e in particolare:

- ▶ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
- ▶ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
- ▶ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018 Regione Lombardia ha approvato il Progetto di Integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/14.
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 13 marzo 2019, l’Integrazione del PTR ha acquistato efficacia.
- Ai sensi dell’art. 5, comma, 4 della L.R. n. 31/14 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005, verifica anche il corretto recepimento dei Criteri e dell’Integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014.

Atteso che:

- Il Comune di Cadorago è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 29 settembre 2010 e n. 45 del 30 settembre 2010 (vigente dal 26 gennaio 2011 a seguito di pubblicazione sul BURL n. 04 in pari data), al quale ha fatto seguito una serie di varianti.
- Con deliberazione n. 184 del 16 dicembre 2021, la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento di formazione della quarta variante al PGT unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. n. 6420/2007 e s.m.i. (pubblicata sul BURL il 24 gennaio 2008).
- Con la medesima deliberazione sono stati individuati le Autorità Procedente e Competente per la VAS, i soggetti competenti e gli enti territorialmente interessati al relativo procedimento, nonché le modalità di informazione e partecipazione.
- La Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS si è tenuta in data 14 aprile 2022 e la Provincia di Como ha espresso il proprio parere prot. n. 15684 del 13 aprile 2022 entro i termini previsti (30 giorni dall’avviso di messa disposizione della documentazione).
- E’ stato emanato il Decreto di esclusione dalla VAS (citato nelle premesse della deliberazione di adozione della variante al PGT in questione, della quale formano parte integrante) n. 8636 del 25 maggio 2022, che è stato messo a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito web regionale SIVAS, in applicazione della legislazione vigente.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31 maggio 2022, il Comune ha adottato lo strumento urbanistico in oggetto.
 - Con nota n. 9690 del 14 giugno 2022 (ricevuta dalla Provincia in pari data e protocollata al n. 24407), il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai fini dell’espressione della valutazione di competenza.
 - Con lettera n. 26143 del 24 giugno 2022, la Provincia ha dato comunicazione al Comune

dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP e con l'Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.) della variante in oggetto, è il giorno **11 ottobre 2022**.

Dato atto che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi dell'Integrazione del PTR.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.

Ritenuto che l'incontro di confronto con il Comune in ordine agli aspetti della Variante non risulti necessario in quanto non si ravvede la necessità di acquisire ulteriori elementi non contenuti nella documentazione trasmessa per la Valutazione di Compatibilità.

Considerato che:

- la valutazione di compatibilità della Variante al PGT del presente provvedimento riguarda:

PARTE 1°

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.

PARTE 2°

A) la verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/14, del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana (obiettivo prioritario regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis

della L.R.12/2005 e s.m.i.).

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP, nonché la verifica del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR, costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PGT

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “*Norme in materia ambientale*” stabilisce (art. 11, comma 5) che: “*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*”.

Nell’ambito della procedura di VAS della Variante al PGT, la Provincia di Como, con specifico parere datato 13 aprile 2022 (agli atti prot. 15684) ha evidenziato alcune criticità riferite a scelte contenute nella proposta di variante.

In sede di adozione della Variante al PGT il Comune ha provveduto al recepimento delle osservazioni contenute nel parere sopra richiamato, consentendo di ritenere compatibili con il PTCP parte delle previsioni in precedenza contrastanti con lo stesso piano provinciale.

Nello specifico la proposta di variante al PGT ha stralciato, come da richiesta, la previsione dell’ambito di trasformazione AS1d (1.360 mq) e ha apportato alcune correzioni e modifiche al perimetro della rete ecologica (riconoscimenti di aree urbanizzate, errori cartografici) allo scopo di salvaguardarne la funzionalità.

PARTE 1°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1. La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Il Comune di Cadorago è dotato di PGT approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 29/09 2010 e n.45 del 30/09/2010 e pubblicato sul BURL n° 4 del 26/01/2021.

Sono state successivamente approvate le seguenti varianti:

- la prima, approvata con Deliberazione di C.C. n. 67 del 20/12/2013 e pubblicata sul BURL n. 9 del 26/02/2014;
- la seconda (viabilità), approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19/06/2015 e pubblicata sul BURL n. 38 del 16/09/2015;
- la terza, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/05/2018 e pubblicata sul BURL n. 25 del 20/06/2018;
- la quarta (ciclocampestre), approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/10/2019;
- la quinta inerente l'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica ai sensi dell'art. 13 L.R. 12/2005 e s.m.i., approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 10.09.2020;
- la sesta di aggiornamento del PPA del Parco Lura approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 31.01.2022;
- ulteriori varianti puntuali attuate in applicazione dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 mediante ricorso a procedimenti di SUAP in variante urbanistica.

La variante al vigente PGT introduce modifiche puntuali al Documento di Piano, al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi a livello cartografico e normativo ed è finalizzata sia alla correzione di errori materiali, errate sovrapposizioni, rettifiche delle perimetrazioni delle aree urbanizzate rilevate nella cartografia di piano del PGT vigente sia a modifiche riferite

alle modalità di realizzazione di nuovi lotti in trasformazione.

In particolare vengono introdotti:

- un nuovo lotto convenzionato residenziale (LC22) e la riduzione di un ambito produttivo esistenti (LC20) con cessione alla rete ecologica della porzione medesima e l'annessione di tale porzione al PLIS del Lura.
- un nuovo lotto convenzionato produttivo (LC24);
- un nuovo lotto convenzionato residenziale (LC23);
- la ripermimetrazione con contestuale riduzione di superficie dell'ambito terziario commerciale AS/15 del PGT vigente sulla scorta delle reali confinanze e la modifica dei parametri di un lotto convenzionato produttivo nel TUC (LC19);
- il recepimento del Percorso Ciclabile di Interesse Regionale N. 5 – Via dei Pellegrini;
- la rettifica di una previsione viabilistica nel consolidato urbano;
- la rettifica del perimetro del nucleo di antica formazione di Bulgorello;
- l'adeguamento delle norme del Piano delle Regole alle definizioni tecniche uniformi di cui alla DGR XI/695/2018;
- alcune modifiche alle norme del Piano delle Regole.

Ciò richiamato si evidenzia che il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte di Variante contenute nel documento in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

Rispetto alla disciplina transitoria definita dall'art. 5 della LR 31/14 s.m.i., lo strumento urbanistico oggetto della presente valutazione si configura come Variante parziale al PGT con applicazione del bilancio ecologico del suolo non superiore a zero così come definito dall'art. 2 comma 1 della citata legge in adeguamento all'Integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/14 .

1.3 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La normativa regionale stabilisce (art. 8, comma 2 della L.R. 12/2005) che il Documento di Piano del PGT determini sia gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo del suolo, sia le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale.

La Variante al PGT non comporta consumo di ulteriore suolo in rete ecologica rispetto al Vigente PGT e prevede, in applicazione dell'art 5 della L.R. 31/2014, il bilancio ecologico del consumo di suolo almeno pari a 0: a tal riguardo la variante introduce un nuovo lotto convenzionato (LC/22) di 1.022 mq in area agricola. Tale previsione, al fine di conseguire il bilancio neutro di consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014, comporta la modifica in riduzione di una previsione di trasformazione di pari superficie nel lotto a destinazione produttiva LC/20, che in fase di primo inserimento aveva determinato un consumo di suolo pari al 20% dell'effettiva superficie prevista in trasformazione in applicazione dell'art. 54 delle NTA del PTCP.

L'ultimo provvedimento di valutazione di compatibilità di un intervento in variante al PGT con il PTCP (art. 8 DPR 160/2010 agli atti prot. n. 37506 del 16 settembre 2022 - in attesa di essere perfezionato) ha comportato una Superficie Ammissibile di Espansione (SAE) residua nelle aree della rete ecologica pari a mq. 2.507,00.

In sintesi:

- superficie residua ammissibile delle espansioni (S.A.E.) 2.507,00 mq
- consumo di suolo stralciato dalla variante (mq. 1.020 x 20%) 204,00 mq

La SAE residua, pari a mq. 2.711 (mq 2507,00 + mq 204,00) e già comprensiva dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), dovrà essere utilizzata quale superficie di espansione in rete ecologica di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

1.4 La rete ecologica

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si pone lo scopo di salvaguardare il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando i processi di estinzione locale, l'impoverimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.

La rete ecologica provinciale è articolata in:

- a) elementi costitutivi fondamentali;
- b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi.

Nelle aree della rete ecologica provinciale sono escluse le azioni di modifica e deterioramento dell'ecosistema fra cui le attività di edificazione e mutamento di destinazione d'uso del suolo, con alcune eccezioni. Le zone tampone rientrano fra queste eccezioni.

La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle norme dello stesso PTCP.

Ciò considerato si segnalano i seguenti aspetti:

1.4.1 Inserimento in rete ecologica di porzione di area produttiva classificata nel PGT vigente come "Aree ed Ambiti per attività produttive, industriali, artigianali, terziarie e commerciali"

Una porzione del lotto LC/20 (pari a 1020 mq di superficie) viene ricondotta ad elemento della rete ecologica del PTCP con destinazione urbanistica agricola e annessa al perimetro del PLIS "Parco del Lura". L'inserimento è finalizzato a conseguire il bilancio neutro di consumo di suolo in applicazione dei disposti dell'art. 5 della L.R. 31/2014, a seguito dell'introduzione di un nuovo lotto residenziale di pari superficie. ***Tale modifica presenta, dal punto di vista strutturale e funzionale, caratteristiche di connessione ecologica essendo posta in adiacenza ad aree già appartenenti al sistema delle reti ecologiche e pertanto risulta compatibile con la rete stessa.***

1.4.2 Riconoscimento di alcune aree nelle "aree e comparti pratici e boscati a carattere ambientale di interposizione tra territorio rurale ed edificato" e stralcio dalla rete ecologica delle medesime

Il parere Provincia di VAS ha segnalato la presenza di alcune aree individuate nel PGT tra le "aree e comparti pratici e boscati", inserite nella rete ecologica del PTCP, risultate oggetto di interventi di

trasformazione del suolo (quali realizzazione di piscina, recinzioni e camminamenti) in difformità a quanto previsto dall'art.11 delle NTA del PTCP. Il parere VAS ha conseguentemente chiesto di approfondire tale apparente difformità. Il Comune, nella Relazione di accompagnamento alla variante al PGT ha chiarito che tali aree sono state, per un errore materiale di trasposizione del PGT sulla nuova base cartografica in fase di approvazione della terza variante al PGT nel 2018, classificate come appartenenti alla rete ecologica. Le suddette aree erano state escluse dalla rete ecologica del PTCP già dall'approvazione del primo PGT nel 2010. Gli interventi di trasformazione del suolo rilevati durante il sopralluogo, sono stati *“autorizzati con titolo abilitativo risalente all'anno 2008, in vigore del precedente PRUG, in ambito non di rete”*. Tali aree vengono riconfermate nella variante al PGT in ambito “non di rete” e classificate come *“Aree e comparti pratici e boscati a carattere ambientale di interposizione tra territorio rurale ed edificato”*. ***Ciò considerato si ritiene corretta la classificazione quale ambito non di rete in quanto, per le trasformazioni avvenute e presenza di recinzioni di delimitazione, non risulta più funzionale al mantenimento delle connessioni ecologiche.***

1.4.3 Art. 33 – Aree e Fasce di rispetto: Fasce di rispetto cimiteriale: punto 2, lett.g.

L'articolo 33 delle NTA del PGT ammette nelle fasce di rispetto cimiteriale interventi di trasformazione d'uso del suolo quali parcheggi, attrezzature sportive a raso strade al servizio dell'edificazione e antenne per le telecomunicazioni e radio televisive.

Si ricorda che nelle aree in fascia di rispetto cimiteriale ricadenti in rete ecologica, l'eventuale nuovo consumo di suolo generato da interventi non elencati nell'art. 11 delle NTA del PTCP, dovrà essere conteggiato come consumo di suolo (in coerenza con gli art. 38 e 39 delle NTA del PTCP).

1.5 Le aree protette

Relativamente alle aree protette il PTCP:

- a) recepisce gli strumenti di pianificazione approvati o adottati che costituiscono il sistema delle aree regionali protette, attenendosi, nei casi di piani di parco adottati, alle misure di salvaguardia previste in conformità alla legislazione in materia;
- b) coordina con i rispettivi enti gestori la definizione delle indicazioni territoriali di cui all'articolo 15 della L.R. 12/2005, “Legge per il Governo del Territorio”, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all'articolo 18 della medesima legge.

Il PTCP individua, nella cartografia di piano, gli ambiti territoriali riguardanti i parchi locali di interesse sovra comunale già istituiti e costituisce quadro di riferimento per la verifica di ammissibilità di nuove proposte di istituzione di PLIS, per la definizione delle modalità di pianificazione e gestione dei PLIS di nuova istituzione e per la predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi da parte di enti gestori dei PLIS già esistenti.

Il territorio comunale di Cadorago è interessato dall'esistente Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) “Valle del Torrente Lura” per il quale la variante in oggetto propone una rimodulazione/rettifica del perimetro in ampliamento per una superficie di circa 1.020 mq dovuta alla riconduzione a destinazione agricola di una porzione del lotto a destinazione produttiva LC/20, localizzato al confine con il perimetro del PLIS.

Si ritiene condivisibile l'ampliamento proposto in relazione ai caratteri strutturali e funzionali dell'area che presenta le medesime caratteristiche di valore ecologico e continuità spaziale con quelle adiacenti inserite nel perimetro del PLIS.

A tale riguardo si richiamano i contenuti della D.g.r. 8/6148 del 12.12.2007 “*Criteri per l'esercizio*

da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1 L.R. 86/1983; art.3 comma 58 L.R: n. 1/2000)” ricordando che **la modifica del perimetro dovrà essere oggetto di apposita procedura di riconoscimento da parte di questo Ente. Tale procedimento potrà essere attivato nell’ambito di una futura rimodulazione ampliamento o modifica sostanziale del PLIS già riconosciuto.**

1.6 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione dei boschi riconoscendone le funzioni naturalistiche, protettive, faunistiche, paesaggistiche, ricreative e produttive, rinviando alla predisposizione dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF):

- a) l’individuazione delle aree boscate, in conformità alla legge regionale 31/2008, nonché le diverse tipologie forestali e la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- b) la definizione degli indirizzi culturali specifici per ogni tipologia forestale ed eventuali deroghe al taglio a raso dei boschi;
- c) la definizione delle modalità e delle limitazioni in riferimento alla trasformazione dei boschi e di eventuali deroghe alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
- d) la definizione dei criteri, delle tipologie e della localizzazione degli interventi compensativi previsti dalla legge regionale 31/2008;
- e) la definizione dei sistemi silvicolture atti a favorire la disseminazione delle specie pregiate autoctone, anche allo scopo di salvaguardare specie in via di estinzione a livello locale;
- f) la pianificazione delle problematiche fitosanitarie, degli incendi boschivi, dell’utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e terreni incolti, della viabilità agro-silvo-pastorale, del mantenimento degli alpeggi, della ricostituzione delle selve castanili e dell’utilizzo delle biomasse vegetali;
- g) la previsione di incentivi per la manutenzione del territorio, anche attraverso l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica ed il coinvolgimento degli operatori agricoli;
- h) le disposizioni regolamentari per la salvaguardia degli alberi monumentali;
- i) la definizione delle priorità per l’erogazione di incentivi e contributi in ambito forestale.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 48 della l.r. 31/2008, il PIF della Provincia di Como costituisce specifico piano di settore del PTCP.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 48 della l.r. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite nel PIF sono immediatamente prevalenti sui contenuti degli atti di pianificazione locale.

Per i Piani di Governo del Territorio, il PIF costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del “Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di cui al comma 1 dell’art. 8 della l.r. 12/2005, anche ai fini della determinazione delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale di cui al comma 2, lett. f dell’art. 8 della citata legge.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 15 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il PIF il cui art. 13 delle NTA stabilisce che:

- in sede di adeguamento dei PGT ai sensi dell’art. 26 della l.r. 12/2005, o di specifica variante di recepimento del PIF ai sensi dell’art. 48, comma 3 della l.r. 31/2008, i comuni provvederanno ad un approfondimento dell’analisi del territorio forestale, da rendere coerente con la scala di rappresentazione propria del PGT. L’approfondimento dell’indagine forestale è condizione obbligatoria per l’eventuale rilocalizzazione dei boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta propriamente detta;

- l'approfondimento di indagine forestale non è richiesto per i procedimenti, determinanti perfezionamento/variante di PGT, successivi alla variante di adeguamento al PIF ed ai procedimenti avviati prima dell'approvazione definitiva del piano.

La variante di PGT in esame non determina maggior consumo di bosco rispetto a quello assegnato al Comune di Cadorago dal PIF e non costituisce adeguamento al PIF, ai sensi dell'art. 48 della l.r. 5.12.2008, n. 31, in quanto non prevede alcuna indagine di dettaglio della superficie forestale (così come previsto dall'art. 13 delle NTA del PIF) né tanto meno vengono correttamente rappresentate le superfici boscate alla scala propria del PGT.

In riferimento all'ambito AS15 la Variante di PGT in valutazione interessa direttamente superfici boscate tutelate paesaggisticamente e forestalmente con la necessità di modificarne la trasformabilità secondo le nuove destinazioni individuate che prevedono una diminuzione della destinazione a terziario e conseguente incremento dell'area con destinazione agricola.

La modifica alla trasformabilità prevista per l'ambito AS15 determina un decremento del consumo di bosco attribuito dal Piano di Indirizzo Forestale al Comune di Cadorago per il periodo di validità del Piano stesso: le modifiche alla trasformabilità dei boschi attribuite dal Piano determineranno infatti la riduzione di circa 1.300 mq di bosco trasformabile con pari decremento del consumo di bosco attribuito al Comune di Cadorago.

Si richiama inoltre il provvedimento di valutazione di compatibilità n. 67/2022 del 4 aprile 2022 del PTCP con la Variante al Piano Attuativo AS7 nel quale, in relazione alla componente forestale, sono state avanzate alcune prescrizioni finalizzate alla conservazione e valorizzazione del bosco esistente mantenendone l'estensione attuale ed evitando qualsiasi sua trasformazione, si chiede l'aggiornamento della scheda in coerenza con le prescrizioni impartite nel provvedimento soprarichiamato.

Nell'esprimere parere favorevole in ordine alla conformità al PIF della variante di PGT in oggetto, si chiede di recepire le seguenti prescrizioni come da nota pervenuta da UTR in data 8 settembre 2022 (agli atti prot. 36203) ed in relazione all'elaborato adottato D.n "Normativa del documento di Piano" si prescrive che:

- 1. per la scheda dell'ambito AS/15, Via Rossini si deve indicare che per l'attuazione dell'ambito sarà necessario richiedere specifica autorizzazione forestale-paesaggistica che prevede il riconoscimento di oneri compensativi e che l'intervento sull'area da ricondurre alla rete ecologica prevede il miglioramento del bosco esistente e la creazione di nuova superficie forestale, pertanto dovrà essere autorizzato dall'ente forestale competente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como.***
- 2. per la scheda dell'ambito AS/7, Via Vittorio Veneto è necessario:***
 - 2.1 modificare la scheda sulla base della variante tuttora in corso (rif. parere reso nota M1.2022.0058329 del 04.04.2022) e comunque l'area di concentrazione volumetrica deve essere obbligatoriamente modificata evitando qualsiasi sovrapposizione con il perimetro del bosco;***
 - 2.2. indicare che per l'attuazione dell'ambito sarà necessario richiedere specifica autorizzazione forestale-paesaggistica che prevede il riconoscimento di oneri compensativi e che l'intervento sull'area da ricondurre alla rete ecologica prevede il miglioramento del bosco esistente e la creazione di nuova superficie forestale, pertanto dovrà essere autorizzato dall'ente forestale competente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como;***

3. *per le schede dell'ambito AS/1, comparto A e C, relativamente alle aree da attrezzare a verde e in compensazione ecologica deve essere specificato che l'intervento prevede la creazione di nuova superficie forestale e pertanto si dovrà realizzare l'intervento, da sottoporre ad autorizzazione da parte dell'ente forestale competente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como;*
4. *per la scheda dell'ambito AS/6, Via Kennedy si deve indicare che per l'attuazione dell'ambito sarà necessario richiedere specifica autorizzazione forestale-paesaggistica che prevede il riconoscimento di oneri compensativi e che l'intervento sull'area da ricondurre alla rete ecologica prevede il miglioramento del bosco esistente e la creazione di nuova superficie forestale, pertanto dovrà essere autorizzato dall'ente forestale competente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como;*
5. *per la scheda dell'ambito AS/13, Via Marconi/Garibaldi si deve indicare che per l'attuazione dell'ambito sarà necessario richiedere specifica autorizzazione forestale-paesaggistica che prevede il riconoscimento di oneri compensativi e che l'intervento sull'area da ricondurre alla rete ecologica prevede il miglioramento del bosco esistente e la creazione di nuova superficie forestale, pertanto dovrà essere autorizzato dall'ente forestale competente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como.*

1.7 Componente geologica, idrogeologica e sismica

La variante proposta riguarda esclusivamente gli aspetti urbanistici, mantenendo inalterato l'assetto geologico individuato nello studio geologico redatto secondo i criteri della L.R. 12/2005.

Le aree di trasformazione contenute nella Variante sono coerenti con quanto previsto dalla fattibilità geologica in quanto ricadenti nella classi 1, 2 e 3, classi di fattibilità che consentono la trasformazione d'uso dei suoli.

Si coglie l'occasione per ricordare che:

- *Il Comune di Cadorago dovrà inviare copia dell'Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, a firma di un geologo abilitato con relativa copia della Carta d'identità.*
- *le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM, se presenti e più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;*
- *gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.;*
- *l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05. Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 6 ai criteri di riferimento, nella deliberazione di approvazione del PGT.*

2. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

- La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a

diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

- Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
- Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'**invio** alla Regione ed **alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale**.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune di Cadorago, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31 maggio 2022 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.2 Lo strumento urbanistico vigente e i contenuti della variante

Si specifica che il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte di Variante contenute nel documento in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

1.3 Gli ambiti di nuova espansione in relazione ai limiti del consumo di suolo non urbanizzato previsti dal PTCP

La Variante prevede la modifica in riduzione di una previsione di trasformazione di pari superficie nel lotto a destinazione produttiva LC/20, che in fase di primo inserimento aveva determinato un consumo di suolo pari al 20% dell'effettiva superficie prevista in trasformazione in applicazione dell'art. 54 delle NTA del PTCP.

L'ultimo provvedimento di valutazione di compatibilità di un intervento in variante al PGT con il PTCP (art. 8 DPR 160/2010 agli atti prot. n. 37506 del 16 settembre 2022 - in attesa di essere perfezionato) ha comportato una Superficie Ammissibile di Espansione (SAE) residua nelle aree della rete ecologica pari a mq. 2.507,00.

In sintesi:

- | | |
|--|-------------|
| • superficie residua ammissibile delle espansioni (S.A.E.) | 2.507,00 mq |
| • consumo di suolo stralciato dalla variante (mq. 1.020 x 20%) | 204,00 mq |

La SAE residua, pari a mq. 2.711 (mq 2507,00 + mq 204,00) e già comprensiva dei criteri premiali (di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP), dovrà essere utilizzata quale superficie di espansione in rete ecologica di riferimento per i successivi aggiornamenti al PGT.

1.4 La rete ecologica

1.4.3 Art. 33 – Aree e Fasce di rispetto: Fasce di rispetto cimiteriale: punto 2, lett.g.

Si ricorda che nelle aree in fascia di rispetto cimiteriale ricadenti in rete ecologica, l'eventuale nuovo consumo di suolo generato da interventi non elencati nell'art. 11 delle NTA del PTCP, dovrà

essere conteggiato come consumo di suolo (in coerenza con gli art. 38 e 39 delle NTA del PTCP).

1.5 Le aree protette

Si richiamano i contenuti della D.g.r. 8/6148 del 12.12.2007 “Criteri per l’esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (art. 34, comma 1 L.R. 86/1983; art.3 comma 58 L.R: n. 1/2000)” ricordando che la modifica del perimetro dovrà essere oggetto di apposita procedura di riconoscimento da parte di questo Ente. Tale procedimento potrà essere attivato nell’ambito di una futura rimodulazione ampliamento o modifica sostanziale del PLIS già riconosciuto.

1.6 La gestione dei boschi e il Piano di Indirizzo Forestale (PIF)

In relazione all’elaborato adottato D.n “Normativa del documento di Piano” si prescrive che:

1. per la scheda dell’ambito AS/15, Via Rossini si deve indicare che per l’attuazione dell’ambito sarà necessario richiedere specifica autorizzazione forestale-paeasaggistica che prevede il riconoscimento di oneri compensativi e che l’intervento sull’area da ricondurre alla rete ecologica prevede il miglioramento del bosco esistente e la creazione di nuova superficie forestale, pertanto dovrà essere autorizzato dall’ente forestale competente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como.
2. per la scheda dell’ambito AS/7, Via Vittorio Veneto è necessario:
 - 2.1 modificare la scheda sulla base della variante tuttora in corso (rif. parere reso nota M1.2022.0058329 del 04.04.2022) e comunque l’area di concentrazione volumetrica deve essere obbligatoriamente modificata evitando qualsiasi sovrapposizione con il perimetro del bosco;
 - 2.2. indicare che per l’attuazione dell’ambito sarà necessario richiedere specifica autorizzazione forestale-paeasaggistica che prevede il riconoscimento di oneri compensativi e che l’intervento sull’area da ricondurre alla rete ecologica prevede il miglioramento del bosco esistente e la creazione di nuova superficie forestale, pertanto dovrà essere autorizzato dall’ente forestale competente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como;
3. per le schede dell’ambito AS/1, comparto A e C, relativamente alle aree da attrezzare a verde e in compensazione ecologica deve essere specificato che l’intervento prevede la creazione di nuova superficie forestale e pertanto si dovrà realizzare l’intervento, da sottoporre ad autorizzazione da parte dell’ente forestale competente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como;
4. per la scheda dell’ambito AS/6, Via Kennedy si deve indicare che per l’attuazione dell’ambito sarà necessario richiedere specifica autorizzazione forestale-paeasaggistica che prevede il riconoscimento di oneri compensativi e che l’intervento sull’area da ricondurre alla rete ecologica prevede il miglioramento del bosco esistente e la creazione di nuova superficie forestale, pertanto dovrà essere autorizzato dall’ente forestale competente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como;
5. per la scheda dell’ambito AS/13, Via Marconi/Garibaldi si deve indicare che per l’attuazione dell’ambito sarà necessario richiedere specifica autorizzazione forestale-paeasaggistica che prevede il riconoscimento di oneri compensativi e che l’intervento sull’area da ricondurre alla rete ecologica prevede il miglioramento del bosco esistente e la creazione di nuova superficie forestale, pertanto dovrà essere autorizzato dall’ente forestale competente, con le specifiche modalità previste dalla normativa forestale e dal Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Como.

1.7 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Si ricorda che il Comune di Cadorago dovrà inviare copia dell'Allegato 6 – Nuovo Schema Asseverazione (Ex Allegato 15 D.G.R. IX/2616/2011) - Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di Notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di congruità urbanistica della Variante in relazione all'assetto geologico, a firma di un geologo abilitato con relativa copia della Carta d'identità.

Inoltre:

- le prescrizioni del PAI o le NTA dello SRIM, se presenti e più restrittive, prevarranno sulle NTA geologiche;
- gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 17/01/2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e s.m.i.;
- l'adeguamento dello strumento di pianificazione comunale alle risultanze dello studio geologico dovrà avvenire secondo le procedure di cui alla l.r. 12/05. Tutti gli elaborati dello studio geologico, articolati e suddivisi nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole come sopra descritto dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'allegato 6 ai criteri di riferimento, nella deliberazione di approvazione del PGT.

2. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'invio alla Regione ed alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.

PARTE 2°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14

1 I contenuti della Variante al PGT rispetto alle politiche regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato.

La LR 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. La riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 comma 4 L.R. 12/05, a tal fine l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, approvato con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018, definisce le politiche e i criteri per l'attuazione di tale obiettivo alle diverse scale territoriali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il Documento di Piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato su aree libere interstiziali. In ogni caso, gli strumenti urbanistici di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo sino a che non siano state attuate le previsioni di espansione vigenti al 2° dicembre 2014 (art. 2 comma 3 LR 31/14).

In relazione alla disciplina transitoria definita dall'art. 5 della LR 31/14 e s.m.i., lo strumento urbanistico oggetto della presente valutazione si configura come Variante parziale al piano di governo del territorio. Le modifiche interessano aree riconducibili alla definizione di *superficie agricola e naturale* contenuta nei Criteri dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14 la cui previsione di trasformazione è compensata attraverso l'applicazione del bilancio ecologico non superiore a zero. ***In particolare viene inserita tra le aree agricole del PGT, un'area appartenete all'ambito produttivo LC/20 a fronte dell'ampliamento di un'area residenziale appartenete all'ambito LC/22, di pari dimensione (1.020 mq). La documentazione di Variante contiene anche una valutazione degli aspetti qualitativi delle modifiche apportate al PGT, dalla quale non emergono criticità.***

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) *Attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante al PGT del Comune di Cadorago adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 31 maggio 2022 è coerente con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.*

Per entrambe le parti oggetto della presente valutazione si ricorda infine che:

- le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.
- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Cadorago per gli ulteriori adempimenti di competenza, e per conoscenza alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente

provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP e con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14;

- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali, relativi alla approvazione definitiva della variante al PGT, dovranno essere trasmessi in formato digitale alla Provincia ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005.

Lì, 07/10/2022

LA DIRIGENTE

CARIBONI EVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)